

Verona, 25 Giugno 2019

## CIRCOLARE TEMATICA

# Proroga al 30 settembre per i versamenti dei contribuenti con attività ISA

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a [studiorighini@studiorighini.it](mailto:studiorighini@studiorighini.it)

## 1 SOGGETTI BENEFICIARI DELLA PROROGA

In data 21 giugno 2019 la Camera ha approvato il Ddl. di conversione del DL n. 34/2019. Il testo normativo conferma la proroga dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dagli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), i quali hanno sostituito i precedenti studi di settore.

Nello specifico, l'art. 12-*quinques* del "DL crescita", stabilisce la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

- che scadono nell'intervallo di tempo compreso tra il 30 giugno ed il 30 settembre 2019;
- nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, definiti all'art. 9-*bis* del DL 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La proroga si applica anche a tutti i soggetti passivi IRES che hanno dei termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno per effetto della data di approvazione del bilancio o del rendiconto (rinvio "ai 180 giorni") o dalla data di chiusura del periodo d'imposta ("soggetti non solari"). Inoltre, la nuova scadenza al 30 settembre 2019 riguarda anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese "trasparenti", ai sensi degli artt. 5,115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti.

La proroga in oggetto:

- riguarda tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2019;
- non prevede l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione di cui all'art. 20 del DLgs. 241/97, la nuova scadenza ha effetto di ridurre a tre il numero massimo delle rate, le quali scadranno:

- il 30 settembre, il 16 ottobre ed il 18 novembre, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- il 30 settembre, il 31 ottobre ed il 2 dicembre, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

## 2 I SOGGETTI NON BENEFICIARI DELLA PROROGA

A titolo esemplificativo, non possono beneficiare della proroga in oggetto:

- le persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati ISA, ma che superano il previsto limite di ricavi o compensi per la loro applicazione;
- gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario.

La proroga in oggetto, per esplicito riferimento normativo, non riguarda:

- i soggetti per i quali operano clausole di esclusione dagli ISA diverse dall'ammontare di ricavi o compensi superiori al limite di 5.164.569,00 euro;
- i *cd.* contribuenti minimi, di cui all'art. 27 del DL 98/2011;
- i contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, comma dal 54 a 89, L. 190/2014.

Per i soggetti che non rientrano nella proroga rimangono pertanto fermi i termini ordinari del 30 giugno (posticipato al 1° luglio in quanto cade di domenica) o del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

### **3 ECCEZIONI**

Tuttavia, in base ai chiarimenti che erano stati forniti in passato, data l'analogia con gli studi di settore, sono applicabili le disposizioni previste dalla Cir. Agenzia delle Entrate 6 luglio 2007 n. 41 e dal comunicato stampa Min. Economia e delle Finanze 13 giugno 2013. Di conseguenza, possono beneficiare della proroga anche tutti quei soggetti che esercitano un'attività per la quale è stato approvato il relativo ISA, anche se ricorre una causa di esclusione (diversa dal limite di ricavi o compensi) o sono esclusi per legge dalla relativa applicazione.

### **4 PROROGA PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI MODELLI REDDITI E IRAP 2019**

Si precisa, inoltre, che a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, il prossimo 2 dicembre scadrà anche il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP 2019, da parte dei contribuenti con periodo d'imposta 2018 coincidente con l'anno solare. Ai sensi delle modifiche apportate all'art. 2 del DPR 322/98, è stata disposta la proroga a regime del termine di trasmissione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti "solari" (termine che, quest'anno, cadendo di sabato, è posticipato al 2 dicembre);
- dalla fine del nono a quella dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini